

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	11

SEDE REFERENTE

Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE, indi del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 11.50.

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

C. 2162 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 marzo scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nel corso della scorsa settimana le Commissioni riunite hanno svolto il ciclo di audizioni previsto per l'istruttoria legislativa sul provvedimento, ascoltando i rappresentanti della Corte dei conti, del-

l'ANCI e dell'UPI, nonché il Sindaco di Roma Capitale.

Roberta LOMBARDI (M5S), in relazione alle disposizioni, contenute nell'articolo 16 del decreto-legge, che intervengono sulla situazione finanziaria di Roma Capitale, ritiene che sussista una questione molto rilevante di trasparenza e visibilità in relazione al bilancio contabile del complesso della gestione commissariale.

In particolare, ricorda che il comma 5 del predetto articolo 16, dettando disposizioni volte a regolare lo spostamento di partite debitorie e creditorie tra i bilanci di Roma Capitale e la gestione commissariale, dispone, tra l'altro, che il Commissario è autorizzato ad inserire nella massa passiva prevista del Piano di rientro, per un importo complessivo massimo di 30 milioni di euro, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni o oneri dello stesso Comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008. Evidenzia come la medesima disposizione preveda inoltre che Roma Capitale possa riacquisire l'esclusiva titolarità dei crediti, inseriti nella massa attiva della gestione commissariale, verso le società dalla medesima partecipate, e autorizzi il Commissario straordinario a inserire nella massa pas-

siva le somme introitate dalla gestione commissariale in forza del contratto di servizio previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio del 5 dicembre del 2008, ai fini del loro reintegro a favore di Roma Capitale.

In tale contesto sottolinea come, non essendo modificata l'entità delle risorse trasferite annualmente dal bilancio dello Stato e da Roma Capitale alla gestione commissariale, emerge l'esigenza che il Governo chiarisca in che modo l'aumento della massa passiva della stessa gestione disposto dalla norma possa essere fronteggiato con le predette risorse che, pur avendo natura permanente, sono di importo annuo predeterminato. Più in dettaglio ritiene che, al fine di chiarire i relativi riflessi sulla finanza pubblica, sotto il profilo dei saldi e del debito, andrebbero acquisiti chiarimenti circa le diverse misure previste dal comma 5. In particolare, con riferimento all'importo di 30 milioni da inserire nella massa passiva a titolo di ulteriori partite debitorie antecedenti al 28 aprile 2008, ritiene che andrebbe specificato di quali ulteriori partite debitorie si tratti e che occorrerebbe precisare la ragione per la quale le stesse, benché anteriori alla predetta data, non risultino già iscritte nel debito preso in carico dalla gestione commissariale.

Evidenzia, inoltre, l'esigenza di specificare se il corrispondente ammontare sia già computato nel debito della pubblica amministrazione, nonché di verificare l'origine e l'impatto complessivo sul debito della PA, qualora si tratti di debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti. In merito al relativo importo, segnala che le precedenti versioni di tale normativa, recate dai decreti – legge nn. 126 e 15 del 2013, i cui effetti sono fatti salvi, indicavano l'importo di 115 milioni in luogo dei 30 attualmente previsti dalla disposizione. Al riguardo, segnala l'esigenza di indicare se la predetta differenza sia contabilizzata ora nelle somme da reintegrare a Roma ai sensi dei periodi successivi del citato comma 5 o se sia stata già erogata in attuazione dei provvedimenti decaduti. Sottolinea altresì, con riferimento alla

riacquisizione da parte di Roma Capitale della titolarità dei crediti verso le società partecipate, la necessità di acquisire un quadro aggiornato ed esplicativo delle partite creditorie nette sottratte alla gestione commissariale e trasferite al bilancio di Roma Capitale, nonché indicazioni in merito agli eventuali riflessi sulla sostenibilità della gestione medesima.

Ritiene quindi che, a fronte di tali notevoli criticità inerenti alle disposizioni in esame, sia necessario acquisire dal Commissario straordinario di Governo del Comune di Roma attraverso una sua audizione tutti i dati finanziari utili a fornire gli opportuni chiarimenti e, a tal fine, chiede di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato alle ore 15 della giornata odierna.

Giovanni PAGLIA (SEL), con riferimento alle disposizioni che regolano il tributo per i servizi indivisibili (TASI), che per sua natura è da ritenersi collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali, sottolinea come non sia chiara la ragione per cui debba essere a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile. Ritiene infatti che lo stesso calcolo della base imponibile, operato sul valore dell'immobile rilevante a fini IMU, ne evidenzia la natura di imposta a carattere patrimoniale che, come tale, non dovrebbe essere posta a carico degli inquilini degli immobili.

In relazione alla determinazione della superficie assoggettabile al pagamento della tassa sui rifiuti (TARI), dichiara di non comprendere in che modo sia possibile escludere da tale imposta la quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, posto che si tratta di un tributo calcolato in base ai metri quadrati di superficie degli immobili ad essa assoggettati.

Rocco PALESE (FI-PdL) sottolinea preliminarmente la complessità del provvedimento in titolo, il quale interviene su materie già affrontate dal Governo nell'ambito dei decreti-legge n. 126 e n. 151 del 2013, entrambi decaduti per decor-

renza dei termini di conversione. Nel rilevare come le disposizioni concernenti Roma Capitale, di cui all'articolo 16, rappresentino senza alcun dubbio il tema principale del provvedimento in esame, evidenzia come sia ormai indifferibile un intervento normativo di riassetto complessivo della finanza locale, al fine di definire regole precise da applicarsi nei casi di dissesto finanziario degli enti locali. Anche alla luce dei rilievi emersi in sede di audizione del sindaco di Roma e dei rappresentanti della Corte dei conti, osserva come il piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio, che, a norma del comma 2 del citato articolo 16, deve essere predisposto dal comune di Roma, debba essere correlato al bilancio di previsione dell'ente stesso; a suo avviso, infatti, solo in tal modo la gestione commissariale del comune potrà essere superata in tempi ragionevoli. Chiede poi chiarimenti in ordine all'esatto ammontare sia delle partite debitorie facenti capo al comune di Roma, con particolare riguardo ai debiti fuori bilancio, dei quali sottolinea la necessità di verificare l'origine e l'impatto complessivo sul debito della pubblica amministrazione, sia dei costi correlati all'impiego del personale, soprattutto nelle società partecipate dal comune stesso. Al fine di evitare che le misure previste per il riequilibrio del bilancio comunale si risolvano esclusivamente in un aumento delle aliquote dei tributi a carico dei cittadini, ritiene necessario conoscere con maggiore precisione quanto sia possibile introitare dall'alienazione del patrimonio immobiliare del comune di Roma. Osserva come, a suo avviso, allo scopo di eliminare gli effetti distorsivi sulla finanza locale, sia necessario predisporre un sistema di controlli preventivi su ogni deliberazione di spesa, avvalendosi all'uopo di istituzioni giudiziarie quali la Corte dei conti e i tribunali amministrativi regionali. Sottolinea, inoltre, come tale intervento in materia di controlli possa essere realizzato nell'ambito della più complessiva riforma del Titolo V della Costituzione. Annuncia infine, che il suo gruppo presenterà una

serie di proposte emendative volte a modificare il testo del provvedimento in esame, in particolare nella parte in cui detta disposizioni in materia di TARI e TASI, al fine di garantire un tetto massimo alle relative aliquote.

Guido GUIDESI (LNA), nel condividere le osservazioni testé svolte dall'onorevole Palese, si associa alla richiesta, avanzata dall'onorevole Lombardi, volta a ottenere dal commissario straordinario la documentazione contabile relativa alla gestione commissariale del debito pregresso del comune di Roma. In attesa di ricevere dal Commissario straordinario la predetta documentazione, necessaria, a suo avviso, per intervenire in maniera organica sulle disposizioni concernenti Roma Capitale, chiede che il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite al provvedimento in esame venga differito.

Mauro GUERRA (PD) manifesta preliminarmente perplessità in ordine all'introduzione di un sistema di controllo preventivo sulle deliberazioni di spesa in ambito locale, così come richiamato dall'onorevole Palese, in quanto, a suo avviso, tale sistema rallenterebbe inevitabilmente l'operatività delle amministrazioni interessate. Al riguardo, osserva come invece sia auspicabile la previsione di controlli non sugli atti predisposti dagli enti locali, quanto sulla loro attività e sui risultati dagli stessi conseguiti. Nell'auspicare che il decreto-legge in titolo rappresenti l'ultimo provvedimento emergenziale sulla finanza pubblica, sottolinea l'esigenza di predisporre, entro breve termine, un intervento normativo, preferibilmente di iniziativa parlamentare, di riassetto complessivo della materia. Con riguardo più specificamente alle disposizioni del provvedimento in esame, ritiene che gli interventi in materia di TARI e TASI dovrebbero essere volti a razionalizzare la disciplina attualmente vigente, garantendo in tale ambito maggiore autonomia regolamentare alle amministrazioni interessate. Auspica che l'esame del provvedimento in titolo sia l'occasione per stabilire con certezza, e in

tempi sostenibili, i termini per l'approvazione dei bilanci da parte degli enti locali e per delineare adeguate soluzioni agli effetti negativi che, nel corso degli anni, sono derivati dall'approvazione di norme – come quella sull'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari di cui siano controparte gli enti locali, stabilita non più in misura fissa ma in misura proporzionale – che hanno determinato impreviste situazioni di squilibrio nei bilanci degli enti locali. Infine, relativamente alle modalità di erogazione del contributo straordinario per i comuni risultanti da fusioni, rileva che tali risorse, per le quali sussiste idonea copertura finanziaria, dovrebbero essere erogate ai comuni coinvolti immediatamente e non, così come disposto dall'articolo 12 del provvedimento in esame, a decorrere dall'anno successivo alla decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo.

Maino MARCHI (PD) ricorda che il provvedimento in esame ha carattere emergenziale ed è volto, tra l'altro, a dare un contributo alla soluzione dei problemi finanziari di Roma Capitale e ad attuare gli accordi intercorsi con l'ANCI nel settore della finanza locale. Ritiene tuttavia auspicabile, per il futuro, andare verso un assetto più stabile del quadro normativo sulla finanza locale.

Replicando a quanto affermato dal deputato Palese, osserva che l'emergenza che il provvedimento è volta a fronteggiare trae origine dagli interventi adottati a partire dal 2008, con l'abolizione dell'ICI sulla prima abitazione e la progressiva riduzione dei trasferimenti agli enti locali. Inoltre, in relazione alla situazione debitoria di Roma Capitale, evidenzia che, come si può verificare dalla relazione tecnica, il provvedimento non prevede alcuno stanziamento aggiuntivo a ciò finalizzato e che le misure di cui all'articolo 16 riguardano risorse già previste da precedenti provvedimenti; peraltro, il provvedimento demanda a Roma Capitale la predisposizione di un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni pre-

cedenti e la predisposizione di un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio. Pertanto auspica l'approvazione di tale parte del testo senza sostanziali modifiche.

Per quanto riguarda, più in generale, le disposizioni riguardanti la finanza locale, pur apprezzando l'intervento del Governo volto a creare le condizioni per superare le situazioni più critiche, rileva che andrebbero verificate con esattezza le quantificazioni effettuate con riferimento alle risorse a disposizione degli enti locali.

Con riferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti, invita a considerare quanto evidenziato dall'ANCI, anche per evitare che i cittadini debbano versare per tale servizio importi tali da annullare in termini di reddito disponibile quanto è stato previsto in loro favore dalla legge di stabilità e quanto sarà riconosciuto dagli interventi preannunciati dal Governo, vanificando i possibili benefici sul versante della domanda interna.

Rileva inoltre l'opportunità di prevedere una proroga, almeno al 31 luglio, del termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali, in considerazione del prossimo rinnovo di molte amministrazioni e della necessità di emanare, prima dell'approvazione dei bilanci, i regolamenti attuativi della nuova imposta unica comunale.

Ritiene altresì necessario calibrare le norme sugli enti in dissesto e predissesto agli effettivi problemi dei territori interessati.

Infine, in considerazione dell'ampio ventaglio dei temi affrontati dal provvedimento, auspica che non siano presentati emendamenti che esorbitino da tali temi e che quindi si proceda all'approvazione del decreto-legge presso la Camera senza andare oltre il termine di un mese, in modo da concedere anche all'altro ramo del Parlamento un lasso di tempo adeguato per l'esame del provvedimento.

Generoso MELILLA (SEL), appellandosi al senso di responsabilità dei colleghi per evitare di ripetere gli errori già commessi in occasione dell'esame dei disegni

di legge di conversione dei decreti-legge nn. 126 e 151 del 2013, ritiene che non sia opportuno svolgere ulteriori audizioni, come richiesto da alcuni colleghi, per non ritardare l'approvazione del provvedimento in esame e quindi metterne a rischio la conversione. Si dichiara preoccupato della persistente sottovalutazione del ruolo di Roma Capitale, città che, in quanto sede di importanti manifestazioni, sia civili che religiose, è gravata da una serie di costi – per garantire l'ordine pubblico, i trasporti e la raccolta dei rifiuti e per la presenza di un'estesa rete diplomatica e consolare – che dovrebbero essere sostenuti da tutti i cittadini italiani e non solo dai residenti nella Capitale.

Evidenziando infine, come già fatto dall'onorevole Marchi, l'assenza nel provvedimento di ulteriori stanziamenti in favore di Roma Capitale, osserva che sarebbe stato opportuno emanare un apposito decreto-legge avente ad oggetto esclusivamente le misure in favore di tale comune.

Francesco CARRIERO (M5S), reiterando la richiesta avanzata dall'onorevole Lombardi di acquisire ulteriori elementi informativi sulla gestione commissariale del debito pregresso di Roma Capitale, chiede che venga posticipato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Nel merito esprime perplessità sull'articolo 3, che detta disposizioni volte ad ampliare le possibilità di accesso alle procedure di riequilibrio finanziario da parte degli enti locali che si trovino in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto. In particolare, ritiene che la previsione della sospensione delle eventuali procedure esecutive nei confronti degli enti in presenza di un ricorso da parte dei medesimi avverso la decisione con cui la Corte dei conti ne abbia respinto il piano di riequilibrio e il consentire agli enti in questione di riproporre un nuovo piano limiti il ruolo della Corte dei conti in sede di valutazione dei piani di riequilibrio proposti dagli enti locali. Osservando inoltre che non è chiaro quale sia il termine

per la ripresentazione di tali piani, preannuncia la presentazione di emendamenti volti a superare tali criticità.

Con riferimento all'articolo 5, il quale, per favorire gli investimenti, consente agli enti locali di assumere nuovi mutui ed accedere ad altre forme di finanziamento, pur esprimendo un apprezzamento in linea di principio, ritiene che andrebbe meglio chiarito nel testo quali siano gli investimenti che ci si propone di favorire e le forme di finanziamento da considerare ammissibili. In particolare, andrebbe evitato il ricorso a strumenti finanziari poco trasparenti e rischiosi per la finanza pubblica.

Infine, in relazione all'articolo 9, che rende permanente la riduzione del contributo ordinario agli enti locali, osserva che numerosi enti non hanno potuto procedere alla correlata prevista riduzione delle proprie spese e in particolare alla diminuzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi, per cui per tali enti rileva l'opportunità di prevedere apposite deroghe alla riduzione del contributo ordinario spettante.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento ad alcune sollecitazioni emerse in merito nel corso del dibattito, ricorda che il Commissario straordinario di Governo del Comune di Roma è già stato recentemente ascoltato nel corso dell'esame al Senato di uno dei precedenti decreti-legge in materia, ed ha fornito in quell'occasione un'ampia messe di dati, che risultano ancora attuali. Evidenzia, inoltre, come la documentazione consegnata dalla Corte dei conti in occasione dell'audizione svoltasi dinanzi alle Commissioni riunite nella seduta di venerdì scorso contenga dati preziosi su tale tematica.

In tale contesto non ritiene sussistano le condizioni per prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti, il quale risulta pertanto confermato alle ore 15 di oggi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, richiamando quanto evidenziato dall'onorevole

Marchi, si associa alle considerazioni relative all'opportunità di prorogare il termine per l'approvazione dei bilanci da parte degli enti locali.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, riservandosi di replicare nel corso di una seduta successiva sugli aspetti emersi nel corso del dibattito testé svolto, deposita una nota contenente i chiarimenti richiesti dagli Uffici della Camera e richiamati dal relatore nella precedente seduta in merito ai profili di carattere finanziario sollevati dagli uffici ed evidenziati negli interventi dei relatori nella precedente seduta (*vedi allegato*).

Invita quindi l'onorevole Cariello a consultare gli atti della Commissione bilancio

del Senato per l'acquisizione dei dati relativi alla situazione finanziaria di Roma Capitale, dichiarandosi comunque disponibile a fornire gli ulteriori elementi informativi che dovessero risultare necessari.

Si riserva infine di valutare la richiesta di proroga del termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso l'esame preliminare. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

ALLEGATO


DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**

 <i>Ministero dell'Economia e delle Finanze</i> DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPettorato GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI UFFICIO X	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze <hr/> 21 MAR. 2014 <hr/> Prot. n. <i>1-1906</i>	<i>F. S. S. S.</i> 20 MAR. 2014
--	--	--

Roma,

Prot. Nr. 22840
 Rif. Prot. Entrata Nr. 21566
 Allegati:
 Risposta a Nota del:



All' Ufficio legislativo Economia
SEDE
 e p.c.
 All' Ufficio legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: AC 2162 - Conversione in legge del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche - Dossier

In merito al dossier del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati sul provvedimento in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Articolo 1 e articolo 2, comma 1, lettere f), g) ed h), (Disposizioni in materia di TARI e TASI): il Servizio Bilancio osserva che le modifiche introdotte alla disciplina TASI appaiono suscettibili di determinare variazioni di effetti finanziari in termini di gettito effettivo con impatto potenzialmente diverso sui diversi saldi. Infatti, nell'ipotesi estrema in cui tutti i comuni deliberassero l'incremento massimo consentito (ulteriore 0,8 per mille), si otterrebbe un ulteriore gettito TASI stimabile, in proporzione alle quantificazioni indicate nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità 2014, in oltre 3 miliardi di euro al lordo delle eventuali detrazioni. Il Servizio Bilancio chiede, pertanto, chiarimenti in merito alla possibile quota di aggravio per le imprese o i lavoratori autonomi: tale quota è, infatti, deducibile ai fini delle imposte sui redditi e determinerebbe, pertanto, una riduzione del gettito tributario non quantificato dalla relazione tecnica.

Il Servizio Bilancio segnala, inoltre, che la formulazione del comma 1, lettera a), prevede l'introduzione di detrazioni o altre misure in favore delle abitazioni principali ed immobili ad esse

equiparati “tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili”. In proposito, si chiede di precisare a quali effetti e a quale esercizio si intenda fare riferimento. Qualora il riferimento sia al gettito effettivo IMU delle abitazioni principali 2013, tale gettito corrisponde alla sola c.d. “*mini IMU*”. In tal caso, particolarmente evidente potrebbe risultare l’aggravio a carico degli immobili diversi dalle abitazioni principali (ivi inclusi gli immobili posseduti da imprese e professionisti) con conseguenti effetti negativi sul bilancio dello Stato dovuti alla deducibilità dei relativi versamenti.

Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.

Infine, il Servizio Bilancio chiede chiarimenti in merito al profilo temporale dell’attribuzione ai comuni degli ulteriori 125 milioni da destinare a detrazioni o altre misure in favore dei contribuenti. Poiché, infatti, la ripartizione fra gli enti locali deve essere effettuata tenendo conto “dei gettiti standard ed effettivi dell’IMU e della TASI”, sembrerebbe non potersi procedere all’emanazione del decreto di attribuzione fino a quando non saranno noti gli effettivi gettiti realizzati nel 2014.

Al riguardo - nel precisare che l’articolo 1 in esame, nel modificare il comma 731 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, ha previsto che il contributo da destinare ai Comuni (incrementato di 125 milioni di euro rispetto ai 500 milioni di euro originari) non è più vincolato all’introduzione di detrazioni TASI a favore delle abitazioni principali - si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.

Articolo 2, comma 1, lettere c) e d) (Definizione di situazioni debitorie pregresse): il Servizio Bilancio rileva che, in occasione dell’introduzione della procedura originaria, la relativa relazione tecnica non aveva evidenziato l’entità del gettito aggiuntivo atteso, necessario a compensare l’onere per la mancata corresponsione degli interessi, in virtù dell’ipotesi complessiva di compensatività degli effetti della procedura. Poiché la disposizione in esame prevede una – sia pur breve – riapertura dei termini per l’adesione, si richiedono dati ed elementi di valutazione di maggior dettaglio, tenuto conto, tra l’altro, che la disciplina prevista dalla legge di stabilità, prevedendo il termine del 28 febbraio per l’adesione alla procedura in esame, ha avuto modo di produrre integralmente i propri effetti.

Al riguardo, nel confermare che tali disposizioni possono essere considerate finanziariamente neutrali, in quanto, da un lato consentono l’effettuazione dei versamenti con

l'esclusione degli interessi, dall'altro incentivano i contribuenti al versamento di somme che, altrimenti, potrebbero non essere acquisite, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.

Articolo 4 (Spese di personale delle Regioni e degli enti locali): il Servizio Bilancio rileva che le norme prevedono una sanzione a carico degli enti territoriali che abbiano superato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione integrativa. Tale sanzione si sostanzia in un obbligo di riduzione delle dotazioni organiche dell'ente inadempiente. Si rileva che la misura sanzionatoria non appare subordinata all'effettiva sussistenza di posizioni ridondanti. Potrebbero, quindi, determinarsi squilibri organizzativi ogniqualvolta essa sia applicata con riferimento a strutture già oggetto di provvedimenti di razionalizzazione ovvero dimensionate in funzione delle effettive esigenze amministrative. Si chiedono, pertanto, chiarimenti circa la concreta praticabilità della soluzione proposta anche con riguardo ai profili concernenti l'autonomia organizzativa propria degli enti incisi dalla sanzione.

Il Servizio Bilancio chiede, poi, chiarimenti circa l'effettivo contenuto del rinvio ai "limiti temporali di vigenza" dell'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto legge n. 95 del 2012, tenuto conto che la tempistica indicata in tali disposizioni non sembrerebbe applicabile al contesto normativo in esame.

Si rileva, inoltre, che l'applicazione al personale in esubero di una normativa meno stringente della vigente per l'accesso a pensione determina oneri non quantificati e non coperti. Tali oneri non sembrano poter essere compensati dai corrispondenti risparmi di spesa per il personale, in quanto questi ultimi rimangono nella disponibilità dei medesimi enti e potranno quindi essere utilizzati per altre finalità di spesa nel rispetto del patto di stabilità interno.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

La previsione normativa della sanzione della riduzione delle dotazioni organiche a carico degli enti territoriali che abbiano superato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione integrativa potrebbe configurare un'eccessiva ingerenza nell'autonomia organizzativa delle Regioni, nonché una sperequazione di trattamento rispetto agli Enti locali, considerato che, nei confronti di quest'ultimi, la sanzione appare meno pressante. Sarebbe, pertanto, opportuno - al fine di scongiurare un eventuale contenzioso con le Regioni - valutare la possibilità di procedere

ad un correttivo normativo in linea con i principi costituzionali che riconoscono autonomia organizzativa alle Regioni.

Con riferimento all'applicazione alle unità di personale risultanti in soprannumero all'esito dei piani di riorganizzazione della normativa di cui all'art. 2, commi 11 e 12, del decreto legge n. 95 del 2012, nei "limiti temporali di vigenza della predetta norma", si ritiene che tale disposizione faccia riferimento ai limiti temporali relativi ai requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, nonché al regime delle decorrenze di cui alla disciplina pensionistica contenuta nella citata normativa, ovvero al possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero determinato, in base alla normativa antecedente al decreto-legge n. 201 del 2011, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2016.

Infine, la previsione di maggiori oneri derivanti dalla spesa pensionistica conseguente all'applicazione della disposizione può considerarsi compensata dalla minore spesa per redditi da lavoro dipendente da corrispondere. Pertanto, dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al fine di assicurare un effettivo risparmio derivante dalle cessazioni, viene, poi, espressamente previsto che le cessazioni dal servizio legate a prepensionamenti non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turnover.

Articolo 5 (Accensione di mutui da parte degli enti locali): il Servizio Bilancio osserva che la norma appare potenzialmente suscettibile di determinare un aumento del debito degli enti locali rispetto a quanto previsto negli andamenti tendenziali. La norma, infatti, consente agli enti che si trovano in una posizione debitoria eccedentaria rispetto a quella consentita dall'articolo 1, comma 204, del decreto legislativo n. 267 del 2000 di assumere nuovi debiti in misura corrispondente alle rate di rimborso di quelli in essere pagate nell'anno precedente, con conseguenti effetti negativi in termini di debito della PA.

Al riguardo, premesso che gli effetti connessi al venir meno dei mutui in ammortamento non è scontato negli andamenti tendenziali, si conferma che le risorse derivanti dalla contrazione di nuovi mutui dovranno essere utilizzate nei limiti dei vincoli del patto di stabilità interno, con

conseguente assenza di effetti sull'indebitamento netto. Si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento del tesoro.

Articolo 6 (Contabilizzazione IMU): il Servizio Bilancio rileva di non avere osservazioni da formulare nel presupposto che la disposizione riguardi la mera procedura di contabilizzazione della quota del gettito IMU di competenza comunale da iscriverne al netto della quota da versare all'erario a titolo di dotazione al Fondo di solidarietà comunale (in luogo dell'iscrizione del gettito lordo IMU tra le entrate e della registrazione contabile tra le spese del versamento al Fondo di solidarietà comunale). Andrebbe, invece, escluso che la norma possa essere interpretata nel senso che i comuni, nel determinare la quota da loro dovuta al Fondo di solidarietà comunale, possano detrarre quanto già versato allo Stato a titolo di IMU sugli immobili di categoria D.

Al riguardo, si conferma che la norma in esame si limita a consentire ai comuni la contabilizzazione dell'IMU al netto della quota trattenuta dall'Agenzia delle entrate e destinata all'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale. Tale procedura concerne soltanto la quota IMU di spettanza comunale e non quella relativa agli immobili di categoria D spettante allo Stato.

Si rinvia anche alle valutazioni del Ministero dell'interno.

Articolo 7 (Verifica gettito IMU 2013): il Servizio Bilancio osserva che non appare chiaro come la disposizione introdotta – che prevede che restino ferme le dotazioni del Fondo di solidarietà comunale - si coordini con quanto previsto dal citato comma 380-ter, lettera a), terzo periodo, della legge di stabilità 2013, in base al quale saranno adottate variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Ad avviso del Servizio Bilancio, l'attuazione di entrambe le procedure si sovrapporrà temporalmente nel 2014, nonostante la norma si riferisca al gettito 2013, mentre il richiamato comma 380-ter si applica a decorrere dal 2014. Si chiede di chiarire, quindi, se per tale esercizio la dotazione del Fondo di solidarietà debba comunque restare inalterata, come previsto dalla norma in esame, ovvero se possano essere operate variazioni compensative su tale dotazione complessiva come previsto dalla legge di stabilità 2013. Si ricorda che tali variazioni compensative risultavano finalizzate a mantenere inalterato l'effetto complessivo della disciplina IMU sul bilancio dello Stato.

Si segnala, inoltre, che la norma si limita a prevedere la contabilizzazione degli impegni di spesa – derivanti dal conguaglio negativo in termini di assegnazione di quote del Fondo – mentre non disciplina le modalità di iscrizione in bilancio di eventuali conguagli positivi. Si richiedono, infine, chiarimenti in merito agli effetti in termini di Patto di stabilità interno in relazione al fatto che la contabilizzazione delle variazioni può essere iscritta nel bilancio 2014 in luogo del bilancio 2013.

Al riguardo, si evidenzia che la procedura disciplinata dalla norma in esame è finalizzata a garantire una più precisa ripartizione del Fondo di solidarietà comunale 2013 sulla base degli incassi effettivi del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Ciò, al fine di garantire l'effettiva neutralità per i Comuni del sistema introdotto con la legge n. 228 del 2012 che ha previsto la riserva erariale del gettito IMU di categoria D, assicurando, comunque, ai Comuni le medesime risorse di cui hanno beneficiato nell'anno 2012, al netto delle riduzioni per l'anno 2013 e successivi connesse all'applicazione della "revisione della spesa" di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto legge n. 95 del 2012. La procedura di revisione dell'IMU non potrà, comunque, comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, per cui le conseguenti variazioni compensative potranno determinare soltanto una diversa distribuzione delle dotazioni del fondo previste a legislazione vigente.

La procedura di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, invece, è finalizzata a rivedere eventualmente la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale, nell'ipotesi che, fermo restando il gettito complessivo IMU, il gettito IMU relativo agli immobili classificabili nel gruppo catastale D risulti diverso da quello considerato in fase di quantificazione del valore complessivo del predetto Fondo. Sul punto, si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento delle finanze e del Ministero dell'interno.

Circa le procedure di contabilizzazione degli impegni di spesa, si rinvia alle valutazioni del Ministero dell'interno, pur evidenziando che variazioni compensative derivanti dalla procedura di revisione dell'IMU dovranno essere imputate in bilancio nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

Articolo 9 (Contributo ordinario spettante agli enti locali): il Servizio Bilancio segnala che la norma fissa al livello previsto per il 2012 la misura del taglio dei trasferimenti che, sulla base della legislazione vigente, avrebbe dovuto presentare un andamento crescente fino al 2015, in proporzione al progressivo rinnovo dei consigli.

Considerato che la definizione della misura di tale progressione era demandata, per il triennio 2013-2015, ad un provvedimento di natura legislativa, il Servizio Bilancio chiede conferma che in assenza di tale provvedimento non siano stati iscritti negli andamenti tendenziali risparmi di importo crescente rispetto a quanto espressamente previsto dalla norma per il 2012. Si rileva, comunque, che la norma in esame, pur non determinando l'insorgenza di oneri rispetto agli andamenti tendenziali, si configura come rinuncia ai risparmi ulteriori che si sarebbero conseguiti mediante l'emanazione del provvedimento di aggiornamento della riduzione dei trasferimenti previsto dalla disciplina vigente.

Sotto il profilo equitativo, viene osservato che gli enti che hanno rinnovato i consigli anteriormente all'emanazione della norma in esame potrebbero aver subito un taglio dei trasferimenti, espresso in termini pro capite, maggiore di quello che registrerà la generalità dei comuni successivamente all'emanazione della norma in esame. Andrebbe pertanto chiarito se possano derivarne richieste di rimborso da parte degli enti maggiormente incisi negli esercizi precedenti.

Al riguardo, ferme restando le valutazioni del Ministero dell'interno, si conferma che negli andamenti tendenziali sono stati iscritti risparmi di spesa di importo non superiore a quanto previsto dalla disciplina vigente per l'anno 2012, per cui la norma in esame non determina oneri per la finanza pubblica.

Articolo 10 (Riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio): il Servizio Bilancio chiede chiarimenti in merito ai profili di sostenibilità dei tagli dei trasferimenti determinati dalla norma, in attuazione della revisione della spesa, come integrati in ragione dell'esclusione dalla riduzione della Provincia dell'Aquila prevista dal successivo articolo 20, comma 2, ponendo il corrispondente importo a carico delle sole Province delle Regioni a statuto ordinario nonché delle Regioni Sicilia e Sardegna. Si chiede di chiarire, poi, il riferimento operato dalla relazione tecnica alle funzioni trasferite alle Regioni Sicilia e Sardegna in corrispondenza dei trasferimenti confermati dalla norma in esame: quest'ultima non sembra infatti fare riferimento alle funzioni assegnate alle Province delle citate Regioni.

Al riguardo, ferme restando le valutazioni del Ministero dell'interno, si ritiene che l'integrazione dei tagli dei trasferimenti derivanti dall'esclusione dalle riduzioni della Provincia dell'Aquila di cui al successivo articolo 20, comma 2, posta a carico delle rimanenti Province

delle Regioni a statuto ordinario nonché delle Regioni Sicilia e Sardegna, sia di entità tale da non compromettere la sostenibilità delle riduzioni medesime.

Articolo 13 (Isole minori): il Servizio Bilancio osserva che, indipendentemente dai profili di copertura della norma sul bilancio dello Stato, appare necessario che sia chiarito se la norma determini variazioni, rispetto a quanto scontato negli andamenti tendenziali, nel profilo temporale di erogazione delle somme a suo tempo appostate nel Fondo di sviluppo delle isole minori, con conseguenti possibili effetti peggiorativi sui saldi di competenza economica e cassa per il 2014.

Al riguardo, si conferma che i profili di spesa sono tali da non peggiorare i saldi di finanza pubblica.

Articolo 15 (Province di nuova istituzione): il Servizio Bilancio segnala che la norma in esame, pur correggendo una ingiustificata penalizzazione in capo alla provincia madre, appare suscettibile di determinare una riduzione dei risparmi attesi dovuta alla riduzione della spesa corrente media presa a base del calcolo dell'obiettivo di saldo della provincia. Tale riduzione è ascrivibile sia (in parte maggioritaria) allo scorporo delle spese confluite in capo alle province distaccatesi, sia al progressivo inasprirsi delle misure di contenimento della spesa per cui la spesa media del biennio 2010-2011 dovrebbe risultare più bassa della spesa media del triennio 2009-2011. In merito alla significatività della riduzione dei risparmi attesi si chiede l'avviso del Governo.

In merito alla richiesta di conoscere se la norma in esame sia suscettibile di determinare una riduzione dei risparmi attesi, si segnala che gli stessi sono garantiti dalla applicazione delle percentuali di cui ai commi 2 e 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

X **Articolo 16 (Rapporti finanziari tra Roma Capitale e la gestione commissariale e disposizioni programmatiche):** il Servizio Bilancio segnala preliminarmente che la norma, al pari di quelle di analogo oggetto contenute nei decreti legge decaduti, opera uno spostamento di partite debitorie e creditorie tra i bilanci di Roma capitale e la gestione commissariale, consolidando la posizione patrimoniale del primo soggetto (a cui sono anche trasferite risorse di cassa) a scapito del secondo soggetto, cui sono trasferite partite debitorie e sono sottratte partite creditorie.

In linea generale, non essendo modificata l'entità delle risorse trasferite annualmente dal bilancio dello Stato e dal comune di Roma alla Gestione commissariale, si chiede di chiarire come l'aumento della massa passiva disposto dalla norma possa essere fronteggiato con le predette risorse che, pur avendo natura permanente, sono di importo annuo predeterminato.

In considerazione del succedersi di disposizioni di contenuto parzialmente difforme, benché disciplinanti la stessa materia, i cui effetti sono fatti salvi dal provvedimento in esame, il Servizio Bilancio chiede di disporre del quadro complessivo delle poste movimentate nei rapporti finanziari tra il comune di Roma e la gestione commissariale, chiarendo, sotto il profilo quantitativo, come il nuovo testo della disposizione intervenga rispetto alle norme previgenti.

In particolare, al fine di chiarire i riflessi sulla finanza pubblica dell'operazione, sotto il profilo dei saldi e del debito, si chiedono i seguenti chiarimenti con riferimento alle diverse misure previste dal comma 5:

- con riferimento all'importo di 30 milioni da inserire nella massa passiva a titolo di ulteriori partite debitorie antecedenti al 28 aprile 2008, si chiede di chiarire di quali ulteriori partite debitorie si tratti e precisata la ragione per la quale le stesse, benché anteriori alla predetta data, non risultino già iscritte nel debito preso in carico dalla gestione commissariale. Inoltre, si chiede di specificare se il corrispondente ammontare sia già computato nel debito della pubblica amministrazione. Ove si tratti di debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti, ne andrebbero verificati l'origine e l'impatto complessivo sul debito della PA. In merito al relativo importo, le precedenti versioni del provvedimento, i cui effetti sono fatti salvi, indicavano l'importo di 115 mln in luogo dei 30 attualmente previsti dalla disposizione, per cui il Servizio Bilancio chiede di indicare se la predetta differenza sia contabilizzata ora nelle somme da reintegrare a Roma ai sensi dei periodi successivi del comma in esame (come sembrerebbe desumersi dalla relazione tecnica) o se sia stata già erogata in attuazione dei provvedimenti decaduti;

- con riferimento alla riacquisizione da parte del comune di Roma della titolarità dei crediti verso le società partecipate, il Servizio Bilancio chiede un quadro aggiornato ed esplicativo delle partite creditorie nette sottratte alla gestione commissariale e trasferite al bilancio del Comune nonché indicazioni in merito agli eventuali riflessi sulla sostenibilità della gestione medesima.

In proposito, viene segnalato che nel piano di rientro del Comune di Roma redatto nel 2008, è data indicazione di importi (718 milioni di euro) anticipati dal comune alle società partecipate, relativi a somme dovute per servizi di trasporto pubblico locale. Risulta, inoltre, che nella massa passiva della gestione commissariale sono iscritti gli oneri da ricapitalizzazione delle

società partecipate, a titolo di ripiano delle perdite a carico dell'ente locale partecipante (circa 70,5 mln). Ad avviso del Servizio Bilancio, non è chiaro se tali poste siano incluse nelle compensazioni previste dalla norma in esame o si tratta di altre partite debitorie e creditorie, rispetto alle quali andrebbe indicato il relativo grado di effettiva esigibilità;

- con riferimento alla disposizione che autorizza il Commissario straordinario ad inserire nella massa passiva, ai fini del loro reintegro a favore di Roma Capitale, le somme introitate dalla gestione commissariale "in forza del contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 dicembre 2008" dedotte le somme a qualsiasi titolo inserite in attuazione dei decaduti provvedimenti, viene segnalato che l'attuale formulazione della norma non consente di individuare con precisione l'entità delle risorse in questione nell'ambito di quelle introitate in attuazione del contratto di servizio, inerente la regolazione dei rapporti finanziari tra la gestione commissariale e gli istituti finanziatori (tra cui Cassa Depositi e Prestiti). Andrebbe, pertanto, chiarito come si giunga alla quantificazione operata dalla relazione tecnica, pari a 570 milioni di euro, a partire dalla norma in esame. Non risulterebbe chiaro, infatti, se tale importo esaurisca l'ammontare delle somme introitate in forza del contratto di servizio di cui al citato DPCM.

Infine, il Servizio Bilancio segnala, inoltre, che la norma risulta difforme rispetto alla corrispondente disposizione contenuta nei decreti legge nn. 126 e 151 del 2013, decaduti, che autorizzava il Commissario straordinario ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma a titolo di anticipazione per l'anno 2009 e trasferite alla gestione commissariale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154. Tale ultima disposizione faceva riferimento alla delibera CIPE del del 30 settembre 2008, la quale assegnava a Roma la cifra di 500 milioni di euro per il 2009.

Al riguardo, si rappresenta che l'incremento della massa passiva, in costanza di risorse finalizzate al finanziamento della stessa, determina esclusivamente un allungamento dei tempi per la definitiva liquidazione della massa passiva medesima.

Relativamente all'importo da inserire nella massa passiva a titolo di ulteriori partite debitorie antecedenti al 28 aprile 2008, si rappresenta che la norma in esame ne ha determinato una riduzione da 115 a 30 milioni di euro. Si segnala, poi, che la definizione della natura delle partite debitorie da inserire nella predetta massa passiva è demandata ad apposite determinazioni dirigenziali di Roma Capitale.

Circa la richiesta del Servizio Bilancio di un quadro aggiornato ed esplicativo delle partite creditorie nette sottratte alla gestione commissariale, si rinvia ai dati che potranno essere forniti in proposito dalla Gestione Commissariale.

Con riferimento alle informazioni richieste sul contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 dicembre 2008 e sui criteri di quantificazione delle risorse introitate in attuazione del contratto di servizio medesimo, si rinvia al Dipartimento del tesoro.



Articolo 17 (Trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale): il Servizio Bilancio osserva, in via preliminare, che, ai sensi del comma 160 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, attuativo dell'accordo intercorso tra la Regione Valle d'Aosta e lo Stato, alla Regione sono state già trasferite risorse tributarie per far fronte, a decorrere dal 2011, agli oneri per il servizio ferroviario, quantificati in 23 milioni annui. Nonostante ciò, la funzione non è stata ancora trasferita. Si chiedono, quindi, chiarimenti, sia con riferimento al periodo 2011-2013 – anche alla luce degli effetti prodottisi per il 2013 in virtù dei decaduti decreti legge nn. 126 e 151, fatti salvi dal disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame - sia con riferimento al futuro, a decorrere dall'esercizio in corso.

Per quanto riguarda gli esercizi 2011-2012, si chiede di chiarire, in primo luogo, a quale soggetto faccia capo il debito accumulato nei confronti di Trenitalia S.p.A. e con quali modalità si preveda di fare fronte al relativo pagamento. Tale pagamento è, infatti, suscettibile di incidere sul saldo di fabbisogno e sul debito, qualora non già scontato negli andamenti tendenziali.

Con riferimento all'esercizio 2013, per il quale i decaduti provvedimenti hanno previsto il pagamento diretto da parte dello Stato a Trenitalia degli oneri per i servizi resi in Valle d'Aosta, il Servizio Bilancio chiede di chiarire se le somme siano state effettivamente corrisposte nel 2013. Inoltre, poiché la norma provvedeva alla copertura ai soli fini del saldo netto da finanziare, andrebbe verificato se si sia corrispondentemente determinata una mancanza di copertura ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto. Ciò, considerato che la relazione tecnica in esame, a differenza delle precedenti, provvede correttamente a coprire gli oneri per l'erogazione di somme direttamente dallo Stato a Trenitalia per l'esercizio 2014, su tutti i saldi di finanza pubblica.

Qualora invece, in virtù del comma 4 dell'articolo in esame, le somme riferite al 2013 ebbano essere erogate a Trenitalia nel 2014, andrebbe chiarito se si determini l'insorgenza di oneri

non coperti, per lo slittamento all'esercizio in corso delle somme dovute. Sempre con riferimento alle somme dovute per il 2013, dal momento che la norma fa genericamente riferimento ai servizi di trasporto ferroviario nelle Regioni a statuto speciale, andrebbe chiarito di quali Regioni si tratta, a quanto ammontino i relativi importi erogati direttamente dallo Stato e se si determinino corrispondentemente oneri aggiuntivi ai fini dei diversi saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda gli esercizi a decorrere dal 2014, il Servizio Bilancio osserva che la materia oggetto della disposizione in esame è disciplinata anche dall'articolo 1, comma 515, della legge 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), che prevede che la Regione Valle d'Aosta concorra agli obiettivi di finanza pubblica mediante il trasferimento di funzioni statali e l'accollo dei relativi oneri finanziari, con particolare riferimento ai servizi ferroviari di interesse locale. Si osserva in proposito che, data la deroga al patto di stabilità interno prevista per la regione Valle d'Aosta con riguardo alle spese in questione, queste ultime non possono costituire un contributo della regione agli obiettivi di finanza pubblica, come invece richiesto dalla legge di stabilità.

Al riguardo, si rappresenta che, con riferimento agli esercizi 2011-2012, il debito accumulato nei confronti di Trenitalia S.p.A rimane, allo stato attuale, a carico della Regione Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 1, comma 160, della legge n. 220 del 2010, che ha recepito i contenuti dell'Accordo fra lo Stato e la Regione stipulato in data 11 novembre 2010, in applicazione della legge n. 42 del 2009.

Con riferimento all'esercizio 2013, l'importo di 23 milioni di euro a titolo di concorso per il servizio reso nel triennio da Trenitalia non è stato corrisposto. In merito, si ribadisce che per tale anno non si è verificata alcuna carenza di coperture finanziarie ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto, in quanto l'articolo 1, comma 163, della legge n. 220 del 2010 ha previsto che dal concorso della Regione Valle d'Aosta agli obiettivi di finanza pubblica derivino determinati effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare e in termini di fabbisogno e di indebitamento netto: la differenza tra gli effetti in termini di saldo netto da finanziare e quelli in termini di indebitamento netto è esattamente pari a 23 milioni di euro annui, importo che ha consentito la copertura in termini di indebitamento netto per l'anno 2013 del contributo statale e l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dalla Regione Valle d'Aosta per il trasporto pubblico locale dall'anno 2014.

Si evidenzia, comunque, che l'intesa di cui al comma 515 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 dovrà provvedere a regolarizzare il pagamento degli oneri pregressi relativi al periodo 2011 – 2013.

Infine, con riferimento al comma 4, si evidenzia che la norma riguarda il pagamento per i servizi relativi al territorio della Regione Siciliana e i servizi indivisibili.

Articolo 18 (Disposizioni in favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali): il Servizio Bilancio osserva che la ricorrente disapplicazione o attenuazione delle sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, costituendo presupposto per analoghe rivendicazioni da parte di altri enti per gli esercizi futuri, appare suscettibile di ridurre l'effetto deterrente del vincolo con conseguente possibile riduzione dei risparmi attesi.

Al riguardo, si condividono le osservazioni del Servizio Bilancio.

Articolo 19 (Disposizioni in materia di Servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole e di edilizia scolastica): il Servizio Bilancio, pur considerato che l'onere recato dalla norma si configura come limite di spesa e che lo stesso è oggetto di apposita copertura, rileva che non si dispone degli elementi posti alla base della quantificazione. Ciò premesso, si chiede conferma che le procedure previste siano idonee ad assicurare l'effettivo rispetto del predetto limite.

In relazione ai profili di quantificazione, si rinvia al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, facendo presente che analoga quantificazione è stata illustrata nella relazione tecnica all'articolo 1, comma 748, della legge n. 147 del 2013, concernente la prosecuzione sino al 28 febbraio 2014 dei contratti per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari stipulati dalle istituzioni scolastiche.

In merito alla richiesta di chiarimenti sulla misura della riduzione degli stanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 440 del 1997 relativa ai quattro capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si fa presente che su tale autorizzazione sono stati già operati i relativi accantonamenti in misura proporzionale allo stanziamento iscritto e che, come asserito nella relazione tecnica, su detta autorizzazione di spesa, che trova annualmente destinazione mediante decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base delle risorse a disposizione, non gravano debiti.

Articolo 20 (Sisma nella regione Abruzzo); il Servizio Bilancio osserva che, in base al comma 2, non vengono applicate alla Provincia e al Comune dell'Aquila, nonché agli altri Comuni del cratere, le riduzioni dei trasferimenti dovuti dallo Stato. Poiché l'importo complessivo di tali riduzioni sul totale degli enti territoriali non viene invece modificato, si chiedono chiarimenti circa la sostenibilità, per i restanti enti, dell'onere aggiuntivo determinato dalle norme in esame.

Al riguardo, ferme restando le valutazioni del Ministero dell'interno, si ritiene che l'integrazione dei tagli dei trasferimenti derivanti dall'esclusione dalle riduzioni della Provincia e del Comune dell'Aquila, nonché degli altri Comuni del cratere, posta a carico dei rimanenti enti locali, sia di entità tale da non compromettere la sostenibilità delle riduzioni medesime.

Il Ragioniere Generale dello Stato

